

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA



PRPROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA



OORDINE DEGLI AVVOCATI DI TEMPIO
PAUSANIA



Camera Penale della Sallura

PROTOCOLLO PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PENALI

Il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, il Presidente della Camera Penale della Gallura convengono e stipulano le seguenti linee guida per la celebrazione delle udienze penali

A. <u>UDIENZA MONOCRATICA</u>

I. UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Il ruolo dell'udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p. sarà formato da un numero massimo di n. 25 fascicoli. All'udienza predibattimentale non verranno fissati fascicoli in trattazione dibattimentale, al fine di consentire l'attenta e tempestiva valutazione dei fascicoli fissati per l'udienza predibattimentale.

Nel corso dell'udienza predibattimentale il Giudice procede agli adempimenti previsti dal disposto dell'art. 554-bis c.p.p. e 554 ter c.p.p.

Qualora il Difensore intenda definire il processo con il giudizio abbreviato, in tale udienza verrà formalizzata la richiesta e verrà incardinato il rito abbreviato, e il processo sarà rinviato per la sola discussione, nell'ipotesi di rito abbreviato ai sensi del comma I dell'art. 438 c.p.p., ovvero per l'espletamento dell'istruttoria, nell'ipotesi di abbreviato con integrazione probatoria di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p. a successiva udienza non pre-dibattimentale.

Le difese si impegnano ad acquisire tempestivamente la procura speciale, la disponibilità dell'ente, e a documentare le richieste all'UEPE.

II. <u>UDIENZA di PROSECUZIONE DIBATTIMENTALE e UDIENZA MONOCRATICA PER PROCESSI NON A CITAZIONE DIRETTA</u>

Il ruolo sarà composto dai fascicoli provenienti dall'udienza predibattimentale e dai fascicoli per i quali si procede con giudizio immediato e da udienza preliminare, e dovrà prevedere la trattazione di un numero massimo di 20 fascicoli, chiamati ad orario fisso, con formazione del ruolo che dovrà tenere conto dell'attività prevista per ogni singolo fascicolo, della complessità della attività, del numero dei testimoni che dovranno essere escussi, la ragionevole previsione della durata delle camere di consiglio per i processi chiamati per la discussione, in modo tale che si evitino eccessivi slittamenti dell'orario fissato e la sovrapposizione dei processi.

A tale numero potranno aggiungersi i fascicoli chiamati per rinvio per omesse notifiche, per impedimenti o riassegnazioni, e per declaratoria di prescrizione, o di sentenza nei confronti di imputati irreperibili. Anche tali fascicoli verranno fissati ad orario.

Ogni giudice terrà aggiornato il proprio ruolo condiviso con la cancelleria.

Alla prima udienza dibattimentale, le parti non dovranno citare i rispettivi testimoni, e qualora presenti i testi non verranno esaminati, neppure se si tratti della persona offesa o danneggiata dal reato.

Nella fissazione dell'orario delle udienze il Giudice procederà nell'ordine, tendenzialmente:

- Al rinvio dei fascicoli per i quali è pervenuta, in data antecedente all'udienza, istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore o della parte, o del testimone.
- Alla trattazione dei fascicoli per i quali vi è da espletare le formalità di apertura del dibattimento, ammissione prove, formazione del calendario delle udienze
- Alla trattazione dei fascicoli chiamati per l'escussione dei testimoni.
- Alla trattazione dei fascicoli per i quali è fissata la discussione.

La Camera di Consiglio, all'esito della discussione delle parti, dovrà avvenire immediatamente dopo la conclusione della stessa o potrà essere effettuata per un massimo di due/tre procedimenti semplici anche in previsione della possibile applicazione delle pene sostitutive.

I difensori si impegnano a garantire la presenza al momento della lettura del dispositivo o a nominare un sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.

B. <u>UDIENZA C</u>OLLEGIALE

Il ruolo dell'udienza Collegiale dovrà essere formato con l'inserimento di massimo n. 8 fascicoli, con indicazione di trattazione ad orario fisso.

A tale numero potranno aggiungersi fascicoli chiamati in prima udienza e fascicoli per i quali è previsto il rinvio per omesse notifiche, impedimenti o altra causa.

L'orario di chiamata del fascicolo, e quindi la fissazione del fascicolo successivo, dovrà essere determinata, avuto riguardo:

- Alla complessità del caso.
- Al numero degli imputati e dei difensori.
- Al numero dei testimoni che si intende sentire, e alla previsione della durata del loro esame, anche tenendo conto delle indicazioni sul punto delle parti della difesa e del PM.
- Alla previsione della durata dell'eventuale esame dell'imputato e del numero degli stessi.

- Alla ragionevole previsione della durata della Camera di Consiglio.

C. <u>UDIENZE GIP - GUP</u>

II ruolo delle udienze GIP- GUP, sarà formato da un numero massimo di 20 fascicoli, chiamati ad orario fisso, tenendo conto dell'attività da espletare per ogni singolo processo.

Nella formazione del ruolo di udienza si dovrà tener conto tendenzialmente della:

- trattazione dei processi per i quali le notifiche non sono regolari e quindi da rinviare
- trattazione, dei processi per i quali vie istanza ex art. 444 c.p.p., in precedenza depositata
- trattazione dei processi per i quali è stata depositata in precedenza istanza di giudizio abbreviato; nei processi definiti con abbreviato non condizionato, all'atto di ammissione del rito, il PM potrà procedere immediatamente alla discussione e così pure il difensore, laddove non si ponga, per la tarda ora raggiunta, la necessità di rinviare ad una prossima data non superiore a due mesi; nei processi da celebrarsi con rito abbreviato subordinato all'audizione dei testi, gli stessi dovranno essere esaminati all'udienza successiva a quella del radicamento rito, con concessione di un termine congruo per la loro citazione;
- trattazione dei processi per i quali allo stato è prevista solo la discussione in ordine alia richiesta di rinvio a giudizio;
- trattazione dei processi per i quali si dovrà provvedere all'assunzione delle prove nell'ipotesi di giudizio abbreviato subordinato all'integrazione probatoria di cui al comma 5 dell'art. 438 c.p.p.;
- trattazione dei processi fissati per la discussione dei giudizi abbreviati.

Verranno fissati in apposita udienza o al termine dell'udienza i procedimenti per i quali non è prevista la partecipazione del pubblico ministero, come le opposizioni alle richieste di archiviazione.

D. <u>BUONE PRASSI COMUNI AI PROCESSI PER UNA MIGLIORE CELERITA' E</u> <u>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</u>

Al fine di consentire una migliore organizzazione del ruolo, celerità e speditezza delle udienze e nell'ottica di una migliore e proficua collaborazione tra l'avvocatura e gli uffici giudiziari si indicano di seguito buone prassi da adottare nella organizzazione della attività di ciascuno dei soggetti del processo.

Le istanze e le comunicazioni al Tribunale avverranno esclusivamente all'indirizzo pec depositoattipenali.tribunale.tempiopausania@giustiziacert.it.; le comunicazioni alla Procura verranno effettuate esclusivamente all'indirizzo pec depositoattipenali.procura.tempio pausania@giustiziacert.it.

Il difensore qualora intenda proporre riti alternativi dovrà, compatibilmente le esigenze difensive, preannunciarli a mezzo di comunicazione via pec, almeno 5 giorni prima o comunque, senza ritardo allorquando sia pervenuto a tale determinazione, dandone notizia al pubblico ministero e alia parte civile se costituita.

Le Difese si impegnano ad acquisire prima dell'udienza la procura speciale dall'assistito, la disponibilità dell'ente laddove necessaria, e a documentare la richiesta di programma all'UEPE per la Messa alla Prova.

I difensori comunicheranno tempestivamente le rinunce al mandato al Tribunale e alla Procura, con comunicazione alla parte, in modo da evitare rinvii di udienza e da consentire la nomina di un difensore di ufficio ove necessario; comunicheranno tempestivamente le nuove nomine di fiducia, anche al difensore di ufficio nel frattempo nominato.

I difensori comunicheranno tempestivamente altresì al Tribunale, alla Procura e agli altri difensori le richieste di rinvio per impedimento di una parte o di un difensore.

I Difensori e la Procura della Repubblica si impegnano, qualora ne abbiano conoscenza, a comunicare la presumibile assenza dei testimoni da loro citati, ciò al fine di consentire una migliore organizzazione del ruolo di udienza e lo studio dei processi.

Le udienze avranno inizio puntualmente all'orario indicato nel ruolo, e termineranno alle ore 17:00 salva la necessità di terminare l'istruttoria già iniziata o la discussione in corso.

L'ultimo fascicolo chiamato per discussione o con attività istruttoria verrà chiamato entro le ore 16.00.

La attività di udienza verrà interrotta tendenzialmente tra le 13.30 e le 14.30 per un tempo non inferiore a 40 minuti e non superiore a 60 minuti.

Il ruolo di udienza, con indicazione dell'orario di trattazione dei singoli procedimenti, verrà redatto dalla Cancelleria sulla base del ruolo condiviso con il giudice, e verrà comunicato dalla Cancelleria

alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine, alla Camera Penale e al Pubblico Ministero, e verrà pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Tempio Pausania, almeno cinque giorni lavorativi prima di ogni udienza.

Il ruolo di udienza indica per ogni fascicolo il N RGNR e il N GIP/Dib, e l'orario fissato per la trattazione.

I fascicoli verranno rinviati qualora non sia possibile iniziarne la trattazione entro due ore dall'orario fissato nel ruolo.

Verrà data in ogni caso priorità di trattazione ai processi indicati nell'art. 132 bis disp. att. C.p.p. e ai processi indicati come prioritari negli annuali programmi di gestione, come i reati urbanistici e in violazione alla tutela del paesaggio e alla gestione dei rifiuti, e i reati tributari fraudolenti.

Verrà in ogni caso data priorità di trattazione ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare.

Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice. Quando nel corso dell'udienza le parti segnalano l' assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.

All'inizio della trattazione di ogni processo, un addetto curerà la verifica della presenza dei testi citati dalle parti.

Nei processi con imputati detenuti, l'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è di regola fissata non oltre due mesi dall' udienza di prima comparizione; nei processi monocratici con imputati non detenuti il rinvio è fissato compatibilmente con il carico del ruolo.

I fascicoli indicati in ruolo e tabellarmente assegnati ad altro giudice verranno rinviati al giudice competente ad altra udienza ad orario fisso, al fine di assicurare l'ordinata trattazione di ogni udienza.

In ipotesi di fascicoli di particolare complessità, con imputati sottoposti a misura cautelare custodiale, potranno prevedersi, previo consenso del Procuratore della Repubblica, la trattazione in udienza straordinarie.

E. REGOLE PER LA CONCILIAZIONE DEL LAVORO CON LA MATERNITA' NEL CORSO DEL PROCESSO

il Giudice, tenuto conto della nuova formulazione dell' art. 420 ter c.p.p., laddove il difensore abbia comunicato lo stato di gravidanza o di adozione e/o affido e lo abbia documentato nel più breve tempo possibile, deve provvedere ai sensi dell' art. 420 ter comma I c.p.p., considerando i due mesi antecedenti Ia data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso, ovvero i cinque mesi dall' ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Ed in ogni caso:

- in caso di visite mediche e/o simili previste durante tutto il corso della gravidanza, se non possibile il rinvio, l' Avvocatessa ha diritto aL rinvio di udienza per legittimo impedimento;
- I' interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della Iegge 22 maggio 1978, n. 194, e considerata a tutti gli effetti come malattia ed e sufficiente depositare il certificato medico del ginecologo curante per ottenere un rinvio di udienza, considerato dunque legittimo impedimento;
- ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto e gestire, dunque, a seconda delle proprie esigenze il periodo di assenza da lavoro.
- In caso di allattamento al seno l'Avvocatessa ha il diritto di ottenere specifici orari di udienza e/o far trattare il processo fra i primi fascicoli, a seconda delle esigenze e senza necessita di consenso da parte dei Colleghi;
- Fino ai sei anni del bambino, in caso di ritardo nell'udienza- o in caso di fissazione udienza ad horas che non garantisca il rientro presso la città di residenza dell'Avvocato padre o dell'Avvocatessa madre per le ore 13:30, entrambi hanno diritto di far anticipare la trattazione dell'udienza tenuto conto dell'orario fissato per il processo;

- Fino ai sei anni del bambino, in caso di fissazione udienza pomeridiana, l'Avvocato padre o l' Avvocatessa madre hanno diritto a richiedere una trattazione mattutina che, se non possibile, prevederà il rinvio di udienza;

Le esigenze di definizione del calendario del processo previste al precedente punto che precede, in relazione alia data prevista per il parto, devono essere riconosciute anche al futuro padre, a fronte della dimostrazione dello stato di gravidanza della coniuge o della convivente ex L. 76/2016 in alternativa alla stessa;

Per il periodo anteriore a quello previsto dall' art. 16 comma I D. Lgs. 151/2001, la causa di rinvio dovrà essere documentata dalla futura madre con allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.

L'istanza di rinvio dovrà essere inviata almeno 6 giorni prima dell'udienza tramite PEC presso la Cancelleria competente sulla base dei sistemi di comunicazione e delle dotazioni del singolo Ufficio.

Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi 10 anni di vita (malattia e/o visite mediche) e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza. La sussistenza di condizione di grave necessita collegata allo stato di salute dei figli ovvero di allattamento e attestata dal legale e il Giudice può chiedere eventuali integrazioni, nel rispetto della particolare sensibilità del dato e alle connesse esigenze di riservatezza. In tali circostanze l'istanza di rinvio potrà esser trasmessa tanto ai Giudici quanto agli altri Colleghi fino al giorno dell'udienza e la certificazione pediatrica, se non già in possesso del genitore potrà esser depositata fino al giorno successivo. Dall' applicazione delle disposizioni di cui sopra non può mai derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali e richiesta urgente trattazione e nel processo penale non può essere pregiudicata la trattazione dei procedimenti in cui vi siano imputati sottoposti a restrizione della libertà. Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell' udienza per impedimento connesso alia maternità/paternità e gravidanza, informerà l'imputato delle conseguenze dell' eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura ai sensi dell' art. 304 c.p.p. in relazione alia fase in cui si trova il

procedimento. L' eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

I Giudici e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine quotidiano di trattazione dei processi, concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore sia in stato di gravidanza o puerperio.

Le Cancellerie e gli Avvocati, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all' allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli;

Il legittimo impedimento verrà considerato anche per I' attività professionale svolta nelle udienze da remoto ove riconosciute come ulteriore modalità di svolgimento dell'udienza dal legislatore.

Tempio Pausania 26/09/2024

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Caterina Interlandi

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Gregorio Papasso

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Carlo Selis

Il Presidente della Camera Penale

Avv. Alessandra Paola Cocco,